



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BARBOLINI, MUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI,  
Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI e STRADIOTTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2012**

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni per le spese funerarie

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro paese il raggiungimento degli obiettivi di controllo dei conti pubblici è oggi messa a rischio dal deprecabile fenomeno dell'evasione fiscale che causa una perdita ingiustificata di risorse per l'erario ed una grave e ingiusta sperequazione tra i contribuenti che pagano le imposte e quelli che le evadono.

Tale fenomeno si manifesta sotto diverse forme ed in diversi ambiti settoriali. Il mancato rilascio dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura da parte di chi avrebbe l'obbligo di rilasciarli, provoca, infatti, non solo un danno all'erario ma una vera e propria concorrenza sleale verso coloro, in particolare imprese, che assolvono ai propri obblighi.

I controlli su questa tipologia di evasione, pur raggiungendo risultati sempre più efficaci, restano tuttavia di estrema complessità, sia per l'ampiezza del fenomeno, sia per l'oggettiva impossibilità, da parte degli organi preposti, di poter riscontrare scrupolosamente l'evasione nelle molteplici modalità con le quali si manifesta.

In questo senso appare opportuno ampliare la gamma degli strumenti per contrastare con maggiore efficacia l'evasione. A ciò può contribuire l'esperienza maturata in altri Paesi, anche europei, che da tempo permettono forme più o meno avanzate di «contrasto di interessi» fra il contribuente che acquista beni o richiede prestazioni di opera e chi vende o presta il servizio o l'opera, consentendo ai primi la deduzione dal reddito annuale di scontrini, di ricevute fiscali e fatture per l'acquisto di determinati beni e ai secondi di adempiere ai propri doveri con l'erario. Attraverso questo sistema si permette ai contribuenti di godere di maggiori sgravi fi-

scali a fronte dell'acquisto di beni e servizi nel rispetto delle regole fiscali.

In Italia, uno dei settori dove si registrano elevati livelli di evasione è quello dei servizi funerari. Stando alle dichiarazioni dei redditi, secondo recenti indagini sul settore condotte su dati divulgati dalle polizie tributarie dei singoli Stati dell'Unione europea, nel nostro Paese per 2 morti su 3 non si sosterebbero spese funerarie.

Dai dati statistici degli ultimi dieci anni, i decessi possono essere considerati mediamente pari a 550.000 annui ed il fatturato del settore funebre, edile cimiteriale e di opere lapidee cimiteriali è mediamente intorno agli 850 milioni di euro annui. Sulla base di tali dati un funerale costerebbe mediamente intorno a 1550 euro, cifra assai lontana dalla realtà. Da dati stimati di mercato, al contrario, si può ragionevolmente supporre un giro di affari annuo di 2.750 milioni di euro, pari ad una spesa media di 5.000 euro a funerale.

Si evidenzia, quindi, una supposta sottovalutazione del fatturato nel settore (considerabile come evasione potenziale) di 1.897,8 milioni di euro che, ad aliquota media IVA del 27 per cento, determina un minor introito annuo per l'erario di 512,4 milioni di euro.

Tali risorse potrebbero essere parzialmente recuperate all'erario per mezzo dell'utilizzo dello strumento del «contrasto d'interessi» tra cittadino contribuente ed imprese operanti nel settore, ovvero con l'innalzamento della soglia di detraibilità delle spese funerarie dagli attuali 1549 euro a 5.500 euro.

Considerato che nell'ipotesi dell'aumento del *plafond* di detraibilità ai fini dell'IRPEF dalla cifra indicata devono essere detratti i minori introiti derivanti dall'aumento della

detrazione da 1.549,37 euro a 5.750 euro, così calcolati:  $(5500-1549)*550.000*22$  per cento= 478,07 milioni di euro, il recupero per l'erario si attesterebbe su complessivi 34 milioni di euro all'anno suscettibili di ulteriori incrementi.

Nel complesso la soluzione prevista con l'articolo 1 del disegno di legge dovrebbe consentire un significativo beneficio per l'erario e per il cittadino contribuente, che avrebbe tutta la convenienza a farsi fatturare le spese funerarie sostenute per un caro estinto.

Si precisa inoltre che, al di là degli effetti specifici per l'erario, le misure proposte possono ridurre il mercato nero del «caro estinto» e al tempo stesso possono dare avvio a un'importante azione di recupero del patrimonio cimiteriale già costruito, utile soprattutto in situazioni di difficoltà e di carenza di posti per le salme generalmente avvertibili nei medi e grandi comuni italiani.

Nell'ottica del contrasto d'interessi, al contrario, non appare utile agire dal lato dell'IVA. A pochi è noto che in Italia si ha un'esenzione dell'IVA (articolo 10, primo comma, 27), del decreto del Presidente della Repubblica n. 26 ottobre 1972, n. 633 per i servizi e le forniture ceduti in occasione di un funerale. Questo perché l'Italia ha in essere tale facilitazione dal 1972 per motivi sociali. L'eventuale incremento dell'IVA per spese funerarie al 10 o al 20 per cento fa-

rebbe si aumentare il gettito per l'erario, ma al contempo potrebbe arrecare grave pregiudizio per il cittadino e le famiglie, in occasione della scomparsa di un parente, rendendo di nuovo appetibile il ricorso al servizio senza fatturazione. È noto, infatti, che l'aumento dell'IVA può spesso venire traslato a carico di coloro che acquistano un servizio o richiedono una prestazione e pertanto, nel caso in esame, si potrebbe presumibilmente riflettere in un immediato aumento dei costi dei funerali, che potrebbero anche crescere da una media di 5.000 fino a 6.000/6.500 euro. Somme decisamente elevate, in taluni casi non sostenibili dalle famiglie colpite da un lutto improvviso, specie in questo momento di difficoltà e crisi economica.

Infine, per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno dell'evasione fiscale e favorire l'accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle attività svolte nel settore, l'articolo 2 del disegno di legge, prevede una specifica collaborazione da parte dei comuni chiamati a trasmettere all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, entro il mese di febbraio di ogni anno, il numero delle sepolture cimiteriali avvenute nel territorio comunale nell'anno precedente, nonché l'elenco dei servizi funebri che hanno autorizzato nell'anno precedente, con l'indicazione degli esercenti l'attività funebre che vi hanno provveduto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «le spese funebri» sono sostituite dalle seguenti: «le spese funebri, le opere edili e lapidee cimiteriali e la relativa accessoristica funebre» e le parole: «a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 5.500 euro».

2. I comuni trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, entro il mese di febbraio di ogni anno, il numero delle sepolture cimiteriali avvenute nel territorio comunale nell'anno precedente, nonché l'elenco dei servizi funebri che hanno autorizzato nell'anno precedente, con l'indicazione degli esercenti l'attività funebre che vi hanno provveduto.